



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "GIORDANO BRUNO"

Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale,
Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Musicale

Distretto XII - C.F. 97020810582 - Cod. Meccanografico: RMPM12000L

Sito web: <http://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it> e-mail: rmpm12000l@istruzione.it pec: rmpm12000l@pec.istruzione.it

DAL VERBALE DELLA SEDUTA del CdD del 8 Aprile 2024 - DELIBERA Nr. 34 Votanti: 145; Favorevoli: 145; Contrari: //; Astenuti: //.

DAL VERBALE DELLA SEDUTA del CdI del 12 Aprile 2024 - DELIBERA Nr. 64 Votanti: 13; Favorevoli: 13; Contrari: //; Astenuti: //.

Aggiornamento del Regolamento di valutazione

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

PREMESSA

«La valutazione dell'apprendimento degli alunni è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente» come riconosce il Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione (DPR 122 del 22 giugno 2009) e come ribadisce la Circolare ministeriale 94 del 18 ottobre 2011.

«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.» (Art. 1 del D.Lgs n. 62/2017).

Per la valutazione si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- **la valutazione iniziale o diagnostica**, interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...);

la valutazione intermedia o formativa, volta ad accertare la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, ad adeguare la programmazione, a promuovere eventuali azioni di recupero, a modificare, all'occorrenza, tempi e modalità, a informare tempestivamente l'alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni. La valutazione formativa mira a definire ciò che è stato appreso, ciò che lo studente "possiede" e come migliorare. In questo processo, l'alunno è considerato protagonista attivo poiché individua e riconosce chiaramente cosa sta acquisendo, i progressi compiuti, come applicare le sue conoscenze e come migliorare.

- **la valutazione finale o sommativa**, intesa a rilevare l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno, sintetizzata nei documenti di valutazione quadrimestrali e annuali. La valutazione sommativa ha la funzione di verificare i diversi livelli di abilità, conoscenze e competenze raggiunti; consente, con un voto o giudizio conclusivo, di analizzare gli esiti del percorso di formazione e di fare un bilancio complessivo delle conoscenze e delle abilità acquisite al termine di un processo formativo. **La valutazione sommativa è quindi la sintesi di tante valutazioni formative in itinere.**

Il numero e le tipologie di verifiche e valutazioni cui sottoporre gli studenti rientrano nell'ambito dei "Criteri di Valutazione" fissati dalle Istituzioni scolastiche, nello specifico dal Collegio docenti. Articolazioni di quest'ultimo sono i Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari i quali stabiliscono, per ogni disciplina, i suddetti criteri – ed annesse griglie di valutazione –, concordati tra i vari docenti componenti. Spetta ai Consigli di classe e ai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, la valutazione periodica e finale degli alunni in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti:

- T.U. n. 297/94, art. 7 comma 2 lett. a)
- D.P.R. n. 275/99
- O.M. n 134/2000, art. 2
- D.P.R. n. 122/2009, art. 1 comma 5
- L. 107/2015
- D.Lgs. 62/2017
- Legge 150/2024
- O.M. Esami di Stato

La Legge non dispone un numero esatto di verifiche per quadrimestre.

Resta però inteso, come specificato dal MIUR nella circolare ministeriale n. 89/2012, che:

*"[...] il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi **su una pluralità di prove di verifica** riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti".*

Riprendendo la Circolare n.18/2011 sulla "Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado "Indicazioni operative per l'a.s. 2011/12":

*"...la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e che **le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche)**, modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo*

all'obbligo d'istruzione.

Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.

In ogni caso, un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti."

Per quanto riguarda il numero minimo di valutazioni si rimanda alla programmazione dei singoli Dipartimenti Disciplinari.

VOTO SCRITTO E VOTO ORALE PER PRIMO QUADRIMESTRE

Spetta al Collegio docenti a fornire il proprio orientamento. Negli ultimi anni, a causa della pandemia, il Collegio ha deliberato voto unico anche nelle valutazioni del primo quadrimestre. Essendosi superato il periodo di emergenza e le relative limitazioni e restrizioni, il Collegio dei docenti del 26.10.2021 delibera nr. 25 ha stabilito che:

- a) in tutte le discipline per il primo quadrimestre si ripristina la distinzione tra voto scritto e orale sul RE mantenendo la distinzione, ove previsti dai piani ordinamentali, tra lo scritto e l'orale, ad eccezione della matematica nei licei: linguistico, musicale e delle scienze umane (non essendo disciplina di indirizzo e in considerazione dell'esiguo numero di ore settimanali per disciplina). Per il latino nel liceo delle scienze umane, con parere favorevole del Dipartimento di Lettere in sede del Collegio dei Docenti del 08/04/2024, si ripristina la distinzione tra voto scritto e voto orale per il primo quadrimestre.
- b) In tutte le discipline per il secondo quadrimestre ci sarà sempre il voto unico.

Finalità della valutazione degli apprendimenti

La valutazione del processo insegnamento-apprendimento si propone di:

1. individuare i livelli di apprendimento degli studenti in relazione agli obiettivi e alle finalità disciplinari fissate dalla programmazione;
2. evidenziare carenze e aree di difficoltà, che richiedono interventi di rinforzo;
3. verificare e migliorare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento;
4. attivare capacità di autovalutazione da parte degli studenti e orientare a scelte autonome e consapevoli;
5. far emergere potenzialità e attitudini da coltivare.

Prove di verifica

In tutte le discipline si può fare ricorso a diverse tipologie di verifica scritta ed orale, volte ad evidenziare i livelli di profitto e ad avviare gli studenti ad una più consapevole autovalutazione dello studio personale. Per rendere trasparente l'intero processo valutativo, **le tipologie delle verifiche adottate, i relativi parametri di valutazione e il peso di ciascuna tipologia di verifica ai fini della valutazione sommativa di quadrimestre sono esplicitate nella programmazione di ogni dipartimento e dei singoli docenti** (consultabile sul sito istituzionale).

L'uso delle diverse tipologie di verifica è finalizzato anche in preparazione dell'Esame di Stato e dei test di accesso all'Università.

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo **all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie**, e deve pertanto rispondere a criteri di **coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità** rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una **valutazione trasparente e tempestiva**, principio basilare richiamato dall'art. 1 del regolamento sulla valutazione.

Nel PTOF del G. Bruno quindi sono esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate *in itinere*, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo.

Le verifiche scritte saranno comunicate dai docenti agli alunni almeno 3 giorni prima.

Le interrogazioni potranno svolgersi nelle modalità decise dal singolo docente (avendo cura di rispettare i PEI/PDP/PFP e le modalità di ciascun allievo).

I docenti dovranno evitare possibilmente la sovrapposizione di più verifiche scritte nello stesso giorno e comunque il massimo possibile è di due prove nella stessa giornata (ad eccezione di diverse disposizioni previste nei PEI/PDP/PFP).

Per evitare la sovrapposizione, ciascun Cdc si darà l'organizzazione che ritiene più opportuna, in base alla contingenza.

La valutazione sarà preliminarmente condivisa con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico o precedentemente alla prova stessa anche per sostenere il processo autovalutativo.

La valutazione sarà altresì sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

Il voto di una verifica orale va comunicato, contestualmente all'interrogazione e comunque non oltre il giorno successivo (scritto sul RE).

La restituzione di una verifica corretta deve avvenire entro due settimane, tranne casi eccezionali, dallo svolgimento della stessa e il voto va riportato sul RE entro 5 giorni dalla comunicazione all'alunno.

Nel caso di una interrogazione o di una verifica scritta "frammentata" (cioè svolta in più giorni), il docente avrà cura di spiegare all'alunno interessato le modalità di conduzione e di valutazione.

I criteri di valutazione devono essere chiari e trasparenti per l'alunno e devono essere esplicitati alla classe prima della verifica/interrogazione. La valutazione è la parte sostanziale del processo formativo-educativo, la più importante seppur finale dell'intero processo.

All'alunno sorpreso a copiare durante una verifica, la stessa, sarà ritirata e sarà il singolo docente a stabilire, in considerazione di tutta una serie di elementi dell'intero percorso formativo, se consentirgli il recupero oppure attribuire una insufficienza a quella prova.

All'alunno assente ad una verifica il singolo docente valuterà se e quando farla recuperare.

Momenti della valutazione

Scandiscono l'anno scolastico i seguenti momenti di valutazione:

1. valutazione fine del I° quadrimestre a fine Gennaio, con comunicazione scritta alle famiglie degli studenti che evidenziano profitto insufficiente e/o metodo di studio inadeguato ed eventuale attivazione di strategie di recupero;

2. valutazione fine II° quadrimestre a Giugno, con elaborazione del piano degli interventi di recupero che determina il giudizio di ammissione o di sospensione del giudizio o di non ammissione;
3. valutazione finalizzata al recupero della sospensione di giudizio: il Consiglio di classe valuta i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove di recupero, formula il giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Alla fine del primo biennio viene rilasciata, a richiesta dello studente interessato, la certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età è rilasciata d'ufficio.

VALUTAZIONE DI FINE I QUADRIMESTRE

Il recupero delle insufficienze relative al primo quadrimestre, nel corso del II quadrimestre, saranno di competenza del docente di disciplina che, valutata la propedeuticità degli argomenti rispetto a quelli relativi al 2Q, stabilirà forme, tempi e modi del recupero nel corso del secondo periodo didattico e la relativa ricaduta sulla valutazione globale di fine anno scolastico (nel rispetto dei percorsi individualizzati per ciascuno/a studente/essa).

VALUTAZIONE DI FINE ANNO

Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai Consigli di classe che, presieduti dal Dirigente scolastico, analizzano il livello di preparazione raggiunto dai singoli alunni e le competenze acquisite sul piano cognitivo, relazionale e operativo.

A tal fine si considerano:

- a) la situazione di partenza;
- b) l'andamento nel tempo del livello di preparazione e di partecipazione dello studente, monitorato nella quotidiana azione didattica, anche al di fuori degli specifici momenti di verifica;
- c) gli esiti di un congruo numero di verifiche effettuate durante l'ultimo quadrimestre (le differenti tipologie di verifiche concorrono in modo anche diverso in base a ciascuna programmazione a definire il voto finale);
- d) l'esito delle verifiche di eventuali corsi di recupero effettuati durante l'anno.

Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Tali criteri e modalità ispirano le griglie di valutazione dei Dipartimenti disciplinari.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Disponibile sul sito istituzionale.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EC

Disponibile sul sito istituzionale.

Validità anno scolastico e insufficienze

Va precisato inoltre, che ai fini della validità dell'anno scolastico, si richiede di norma la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, come indicato dal comma 7 dell'art. 14 del DPR 122 del 22 giugno 2009.

Le decisioni che i Consigli di classe, pur nella loro responsabile autonomia, assumeranno in caso di profitto insufficiente si ispirano ai seguenti orientamenti, maturati dai docenti in seguito a una riflessione comune condotta sulla base della normativa vigente (con particolare attenzione alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 ed alla successiva Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007).

Pertanto, come da delibera collegiale n. 41 del 12/05/2022, la previsione delle sospensioni di giudizio (c.d. SGA) è la seguente:

- fino a due insufficienze gravi;
- fino a una insufficienza grave e una lieve (ad esempio: un tre e un cinque o un quattro e un cinque);
- fino a tre insufficienze lievi (ad esempio: tre cinque)
- con voto di comportamento pari a 6/10 (Legge 150/2024). Pertanto: Alla luce della Legge 150/2024, in caso di sospensione del giudizio dovuta ad una valutazione del comportamento pari a 6/10, lo studente, oltre alla verifica dei risultati acquisiti nelle eventuali discipline in cui non sia stata raggiunta a fine anno valutazione sufficiente, deve presentare e discutere un elaborato critico sulla cittadinanza attiva e solidale assegnato dal CdC in sede di scrutinio finale. La mancata consegna o valutazione insufficiente dell'elaborato comportano la non ammissione alla classe successiva.

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva, quindi, è necessaria una valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline ed un voto di comportamento superiore a 6/10.

La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, indipendentemente dai risultati nelle discipline.

Ai fini dell'**ammissione all'esame di Stato** è necessario (oltre alla frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore) che il voto proposto dal Consiglio di classe in ogni disciplina sia non inferiore a 6/10 e con un voto di comportamento non inferiore a 6/10. In caso di valutazione in tutte le discipline almeno pari a 6/10 e voto in condotta pari a 6/10, il CdC delibera l'ammissione all'Esame di Stato con l'obbligo per lo studente di presentare e discutere in sede di colloquio un elaborato critico sul tema della cittadinanza attiva e solidale assegnato dal CdC. Vi è la possibilità di ammettere all'esame di Stato **con provvedimento motivato** in presenza di una insufficienza (in casi straordinari ed eccezionali, debitamente documentati e valutati dal relativo Cdc).

Quindi nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non ammissione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

Ogni singolo consiglio di classe ha inoltre la possibilità di valutare la presenza di casi eccezionali dovuti a gravi motivi di salute o di famiglia motivando una scelta diversa. Si ribadisce l'eccezionalità della eventuale deroga.

La scuola pubblica sul RE e comunica alle famiglie via email, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate in sede di scrutinio ed organizza i corsi di recupero dei debiti sulla base delle disponibilità dei docenti.

Non oltre la fine dell'a.s. in corso, e comunque entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva o, in caso di esito negativo, la non ammissione.

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di Credito scolastico.

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella (OM n. 92/07).

L'OM n. 92/2007 all'Art. 8 "verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale" recita: *"salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'a.s. di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'a.s. successivo"* (delibera collegiale n. 25 dell'11/01/2023).

INTERVENTI DI RECUPERO

Gli interventi di recupero prima del termine degli scrutini del primo quadrimestre si realizzano con:

- Sportelli didattici
- Recuperi in itinere
- Intensificazione dello studio individuale

Gli interventi di recupero al termine degli scrutini del primo quadrimestre si realizzano con:

- recupero in itinere;
- corsi di recupero nelle discipline di base e d'indirizzo

Gli interventi di recupero al termine degli scrutini del secondo quadrimestre prevedono:

- studio individuale;
- corsi di recupero nelle discipline di base e d'indirizzo

I corsi di recupero vengono svolti di regola con alunni di classi parallele da un docente della materia che non è detto sia il docente della classe. Viene assegnato un numero maggiore di ore nelle discipline che hanno un monte ore di lezione maggiore e/o che presentano maggiori problematiche.

Un'altra possibilità di recupero per gli studenti sarà fornita con l'utilizzo della piattaforma e-learning in fase di implementazione con i Fondi del PNRR. Con tale piattaforma si renderanno disponibili piccole pillole didattiche su specifici argomenti di interesse per gli alunni che presentino carenze.

MODALITA' DI RECUPERO

In sintesi, le modalità di recupero saranno le seguenti:

1. Tutoraggio durante i recuperi in itinere
2. Sportello
3. Piattaforma dedicata
4. Corsi di recupero

5. ALTRI SERVIZI OFFERTI DAL TERRITORIO (come ad es. progetto ENEL-PARSIC con il Municipio III di Roma per doposcuola gratuito per alunni fino ai 16 anni di età)
6. Intensificazione dello studio individuale.

CREDITI SCOLASTICI

Nello scrutinio finale nel secondo biennio e ultimo anno, agli studenti promossi il Consiglio di Classe attribuisce un apposito punteggio denominato Credito Scolastico, valido ai fini del punteggio dell'Esame di Stato. Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso.

La media aritmetica dei voti permette di stabilire a quale fascia di rendimento appartiene lo studente. Entro ciascuna fascia è previsto per legge un punteggio minimo ed un punteggio massimo. Ai sensi della Legge 150/2024, non è possibile attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione della tabella (OM n.96/07), indipendentemente dalla media delle valutazioni riportate, all'alunno a cui sia stata attribuita valutazione della condotta inferiore a 9/10.

Nel caso in cui lo studente risultasse scrutinato a seguito di sospensione di giudizio di ammissione il credito scolastico attribuito sarà pari al punteggio minimo della fascia. In caso di SGA l'attribuzione del credito avverrà successivamente, durante gli scrutini di recupero del debito formativo.

La tabella ordinaria è quella prevista dall'Allegato A del D. lgs. 62/2017 , che segue:

Media dei credito	Fasce di credito III	Fasce di credito	Fasce di
voti	III ANNO	IV ANNO	V ANNO
=====+=====+=====+=====			
==+			
M < 6	-	-	7-8
+-----+-----+-----+-----			
--+			
M = 6	7-8	8-9	9-10
+-----+-----+-----+-----			
--+			
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
+-----+-----+-----+-----			
--+			
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
+-----+-----+-----+-----			
--+			
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
+-----+-----+-----+-----			
--+			
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15
+-----+-----+-----+-----			
--+			

Ogni anno il MI la adatta alle modalità di svolgimento degli EdS.

****Legenda -«M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il voto di condotta concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero.

Se il decimale della media dei voti è maggiore a 0,50, sarà attribuito il massimo della banda di oscillazione; se inferiore a 0,50 sarà attribuito il minimo della banda.

CREDITO FORMATIVO: il singolo Cdc valuterà ogni attività curricolare o extra-curricolare certificata, che abbia una certa significatività in termini di rilevanza, di corrispondenza con il PECUP e di tempo speso dall'allievo per quella data esperienza (partecipazione a corsi, eventi, concorsi, progetti, ecc.. (NON PERCORSI PCTO e/o di ORIENTAMENTO o DI EC, in quanto obbligatori), quale credito formativo.

Tale riconoscimento (opportunamente certificato con apposita documentazione valida proveniente da struttura riconosciuta dal MIM e da presentare al coordinatore del Cdc ENTRO E NON OLTRE il 15 Maggio di ogni a.s.), consentirà il posizionamento sul punteggio più alto della banda di oscillazione in cui si va a collocare l'allievo/a a seguito della media dei voti scolastici.

Per valorizzare le eccellenze e il merito, gli alunni e le alunne che siano scrutinati con una valutazione media superiore a 9 avranno riconosciuto il punteggio massimo della banda di oscillazione di riferimento.

VALUTAZIONE DEI PCTO

I PCTO, in quanto obbligatori, e non costituenti pertanto motivo di valorizzazione dell'eccellenza (tutti devono adempiere i PCTO), non saranno considerati ai fini del riconoscimento del credito formativo ma **si farà riferimento al documento allegato e alla nota MIUR 3380 del 18/02/2019 che fissa il monte ore a un minimo di 90 ore (nel triennio).**

Quindi la loro valutazione si sostanzia nel controllo formale dell'adempimento di legge per "almeno" 90 ore in totale e non sull'attribuzione del credito (né scolastico, né formativo).

I PCTO hanno però una ricaduta immediata:

- sulle discipline specifiche coinvolte nei progetti;
- sul voto di comportamento;
- sull'EC

e quindi indirettamente concorrono alla determinazione del credito.

Le ore di PCTO in caso di quarto anno all'estero vengono riconosciute nell'ambito dell'esperienza all'estero.

Allo stesso modo le ore di Orientamento vengono fatte corrispondere all'esperienza del quarto anno all'estero ma, in questo caso, l'allievo/a dovrà produrre in ogni caso il/i capolavoro/ capolavori relativi all'anno scolastico (anche riferibili all'esperienza all'estero).

Quanto non previsto dal presente regolamento è demandato all'art. 328 del D. Leg.vo N.297 del

16/4/1994, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria e relative modifiche e/o integrazioni.

DAL VERBALE DELLA SEDUTA
del CdD del 8 Aprile 2024 -
DELIBERA Nr. 34 Votanti: 145;
Favorevoli: 145; Contrari: //;
Astenuti: //.

DAL VERBALE DELLA SEDUTA
del Cdl del 12 Aprile 2024 -
DELIBERA Nr. 64 Votanti: 13;
Favorevoli: 13; Contrari://;
Astenuti://.